



Ai gentili clienti e Loro Sedi

Contribuzione CIGS 2022 più leggera per le aziende con più di 15 lavoratori

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con circ. 30.6.2022 n. 76, l'INPS è intervenuto con **riferimento ai trattamenti di integrazione salariale**, illustrando i principali interventi in materia operati dall'art. 1 co. 191 e ss. della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) e fornendo le istruzioni per il **versamento della contribuzione corrente e per la regolarizzazione dei periodi gennaio-giugno 2022**. Per quanto concerne **la contribuzione per il 2022**, l'INPS conferma **le aliquote previste per la CIGO**, in quanto la legge di bilancio in questione non ha modificato in maniera sensibile **la disciplina delle integrazioni salariali ordinarie**. Viene genericamente confermata anche **l'aliquota per la CIGS pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali** (0,60% a carico dell'impresa e lo 0,30% a carico del lavoratore), mentre **per il solo 2022**, l'art. 1 co. 220 della L. 234/2021 dispone che **la predetta aliquota sia ridotta dello 0,63%** per i datori di lavoro **che hanno occupato mediamente più di 15 dipendenti**. Per quanto riguarda invece **la compilazione del flusso UniEmens**, l'INPS precisa che a decorrere **dal periodo di competenza "luglio 2022" rimangono confermate le modalità in uso**, mentre per quanto concerne i periodi pregressi **da gennaio a giugno 2022**, vengono indicati diversi valori da inserire nell'elemento "CodiceCausale" e utilizzabili per **ciascun tipo di trattamento di integrazione salariale**.

Premessa

Con la circ. 30.6.2022 n. 76, l'INPS ha illustrato i **principali interventi della L. 234/2021** (legge di bilancio 2022) **in materia di trattamenti di integrazione salariale**, fornendo le istruzioni per il

versamento della contribuzione corrente e per la regolarizzazione dei periodi gennaio-giugno 2022, **precedenti alla pubblicazione della circolare in parola.**

Osserva

Queste ultime istruzioni sono state **peraltro parzialmente rettificata dal medesimo INPS con il messaggio 1.7.2022 n. 2637.**

Principali novità della legge di bilancio 2022

L'art. 1 co. 191 e ss. della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha significativamente modificato **la disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro** regolata dal DLgs. 148/2015, **operando su un sistema di protezione sociale costituito:**

- dai trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO) e straordinaria (CIGS);
- dalle prestazioni garantite dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà bilaterali.

Osserva

Si ricorda come la disposizione di riordino degli ammortizzatori sociali abbia:

- **ampliato dal 2022 il novero dei beneficiari**, includendo anche i lavoratori con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia (e non soltanto professionalizzante), **nonché i lavoratori a domicilio;**
- modificato **le modalità di computo dei dipendenti ai fini dell'accesso ai trattamenti di integrazione salariale**, includendo anche i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione **sia all'interno sia all'esterno dell'azienda.**

Assumono particolare rilievo anche **le misure che incidono sulle causali di intervento della CIGS.**

Osserva

In particolare, nell'ambito delle causali già previste dall'art. 21 del DLgs. 148/2015, l'art. 1 co. 199 della L. 234/2021 ha, infatti, **modificato e integrato la causale di riorganizzazione aziendale** e ha aumentato la riduzione media oraria e complessiva relativamente al contratto di solidarietà.

Sempre in materia di CIGS, si segnala l'ampliamento del relativo campo di applicazione, includendo, **con decorrenza dall'1.1.2022, anche i datori di lavoro:**

- **non coperti dai Fondi di solidarietà** di cui agli artt. 26, 27 e 40 del DLgs. 148/2015;
- che, **nel semestre precedente la data di presentazione della domanda**, hanno occupato mediamente più di 15 dipendenti.

Osserva

Per quanto riguarda invece i Fondi di solidarietà bilaterali (anche alternativi) di cui agli artt. 26 e 27 del DLgs. 148/2015 e il Fondo di integrazione salariale (FIS) di cui all'art. 29 del DLgs. 148/2015, l'INPS segnala come **la legge di bilancio 2022 abbia ampliato il loro campo di applicazione includendo tutti i datori di lavoro con almeno un dipendente** (anziché più di 5, come da disciplina previgente).

Ancora, nella circolare in questione si evidenzia come l'art. 1 co. 217 della L. 234/2021 sia intervenuto anche con riferimento alla cassa integrazione per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato (CISOA) stabilendone **l'estensione anche ai lavoratori del settore pesca**.

Contribuzione 2022

Per quanto concerne la contribuzione per il finanziamento delle prestazioni in argomento, l'INPS conferma per il 2022 le **aliquote previste per la CIGO**, in quanto la legge di bilancio in questione non ha modificato **in maniera sensibile la disciplina delle integrazioni salariali ordinarie**.

Osserva

Viene confermata anche **l'aliquota generale per la CIGS**, pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (0,60% a carico dell'impresa e lo 0,30% a carico del lavoratore), mentre per il solo 2022, l'art. 1 co. 220 della L. 234/2021 dispone che **la predetta aliquota sia ridotta dello 0,63% per i datori di lavoro che hanno occupato mediamente più di 15 dipendenti**. In pratica, in quest'ultimo caso la contribuzione è **pari allo 0,27% dell'imponibile contributivo, di cui lo 0,18% a carico del datore di lavoro e lo 0,09% a carico del lavoratore**.

Gestione del flusso UniEmens

Con la circolare in parola, l'INPS fornisce anche **le istruzioni operative per la compilazione del flusso UniEmens**, la cui procedura è stata adeguata alle modifiche introdotte dalla L. 234/2021 dal periodo di competenza luglio 2022, nonché **per la gestione dei periodi pregressi** (da gennaio a giugno 2022).

In particolare, a decorrere dal periodo di competenza "luglio 2022", per quanto attiene all'esposizione dei dati retributivi e contributivi, relativi ai lavoratori nel flusso UniEmens, **l'INPS conferma le modalità in uso, mentre per quanto concerne i periodi pregressi da gennaio a giugno 2022**, l'Istituto indica una lunga serie di valori da inserire nell'elemento "CodiceCausale" da utilizzare per ciascun tipo di trattamento di integrazione salariale.

A titolo esemplificativo, per il versamento del contributo ordinario 2022 per la CIGO occorre **inserire il valore già in uso "M026"**, mentre nell'ipotesi del versamento contributivo ridotto per la CIGS occorre indicare il valore "M027", ovvero "M032" per il versamento del contributo CIGS anno 2022.

Infine, nel caso del versamento del contributo di finanziamento dei **Fondi di solidarietà per il 2022**, il valore da inserire in "CodiceCausale" sarà il nuovo "M036".

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti